

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Contenzioso tributario

in genere

Esenzioni ed agevolazioni, in genere

Imposte in genere

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCILOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12822/2011 proposto da:

C.G. (OMISSIS), P.G., D.A. R., P.P., P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato PUOTI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 588/14/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 12.10.2010, depositata il 26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2012 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito per i ricorrenti l'Avvocato Giovanni Puoti che si riporta agli scritti;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata la seguente relazione:

"I contribuenti ricorrono avverso la sentenza 588/14/10 del 26 ottobre 2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello da essi proposto avverso la sentenza di primo grado; e per l'effetto confermava il carattere elusivo dell'operazione immobiliare posta in essere con la costituzione del Trust Armonia ed il successivo acquisto da parte della sig.ra C.G. di un immobile ad uso prima abitazione.

L'Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso deve essere accolto.

Il giudice di merito non contesta l'effettività delle operazioni giuridiche poste in essere dalla sig.ra C.G.; ma le qualifica - nel loro insieme - come elusive, cioè espressione di abuso di diritto.

La figura dell'abuso di diritto in materia tributaria richiede però il concorso di due fattori. Occorre, in primo luogo, che il contribuente abbia conseguito una positiva ricaduta fiscale dal suo operato.

Ma occorre anche che tale vantaggio fiscale costituisca la ragione determinante dell'operazione, cioè che non concorrano ragioni e giustificazioni economico - sociali di altra natura, o almeno che esse siano di minimo rilievo. Di guisa che si possa affermare che l'operazione è stata determinata da considerazioni fiscali.

Nel caso di specie, il giudice di merito non ha considerato questo secondo profilo, ancorchè i contribuenti avessero dedotto un insieme di ragioni economiche e familiari che a loro dire giustificavano ampiamente la costituzione del trust e la intestazione ad esso di immobili di proprietà della sig.ra C.G.. Tali ragioni sono state adeguatamente riproposte in sede di contestazione ex art. 360, n. 5, della sentenza di secondo grado".

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore e quindi la sentenza della CTR Lazio deve essere cassata. Non essendo consentito a questa Corte procedere ad accertamenti in fatto la controversia deve essere rinviata avanti ad altra sezione della medesima CTR che dovrà accertare se la costituzione del Trust Armonia rispondesse (anche) a ragioni economico sociali, o se invece non avesse l'esclusiva funzione di consentire un risparmio fiscale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.